CREMAZIONE SEPOLTURA – AFFIDAMENTO – DISPERSIONE DELLE CENERI MODALITA' E DOCUMENTAZIONE

La cremazione di un cadavere, l'affidamento delle ceneri per la loro conservazione, la dispersione delle ceneri è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in Piemonte nel quale è avvenuto il decesso, ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, dell'art. 3 della Legge 30.03.2001, n. 130, e della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20.

La cremazione di cadavere o di resti mortali già sepolti in cimitero è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel quale è sepolto il cadavere o i resti mortali.

Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione sono necessari i seguenti documenti.

MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DELLA CREMAZIONE ESPRESSA DALL'INTERESSATO IN VITA

PRIMA MODALITA'

Disposizione testamentaria: testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio. Non si procederà alla cremazione nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria.

SECONDA MODALITA'

Mediante dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera e datata, sottoscritta, resa dall'interessato stesso al proprio Comune di residenza nel Piemonte.

Non si procederà alla cremazione nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della dichiarazione di volontà di essere cremato resa dall'interessato al Comune di residenza nel Piemonte.

I Comuni del Piemonte si dotano di apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione dal predetto registro per la cremazione.

TERZA MODALITA'

Mediante l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, **ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati**, tranne nei casi in cui i famigliari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari.

L'associazione in questione a cui rivolgersi è la: SOCREM – Società per la cremazione,

- Sede legale: TORINO Corso Turati 11/C telefono 011 5812335 011 5812366 011 5812306 011 5812304
- Tempio Crematorio: TORINO Corso Novara 147 b Tel. 011 2419332.

Nel <u>caso l'interessato voglia affidare le proprie ceneri ad un famigliare</u> per la conservazione presso il proprio domicilio, l'interessato medesimo dovrà individuare nelle predette manifestazioni di volontà il famigliare affidatario dell'urna cineraria.

Ugualmente nel <u>caso l'interessato voglia provvedere perché le proprie ceneri siano disperse</u>, l'interessato medesimo dovrà individuare nelle predette manifestazioni di volontà, il famigliare che eseguirà materialmente la dispersione delle ceneri e il luogo di dispersione delle ceneri stesse.

Tale luogo non può ovviamente essere in contrasto con i luoghi che i Comuni sono tenuti a stabilire all'interno dei loro territori quali luoghi idonei per la dispersione.

MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ DELLA CREMAZIONE ESPRESSA DAI PARENTI DEL DEFUNTO AL MOMENTO DEL DECESSO IN ASSENZA DI VOLONTA' DA PARTE DEL DEFUNTO

atto scritto dal quale risulti la volontà

DEL CONIUGE,

o in caso di assenza

<u>DEI PARENTI PIÙ PROSSIMI INDIVIDUATI</u> AI SENSI DEGLI ARTICOLI 74, 75, 76 E 77 DEL CODICE CIVILE,

e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi

che, in assenza di volontà contraria del defunto, intendono dar corso alla cremazione della salma.

La manifestazione di volontà di cui sopra deve essere resa in forma scritta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza.

L'art. 77 del codice civile riconosce vincoli di parentela entro il sesto grado, con la prevalenza della volontà del coniuge.

Dichiarazione dei genitori e dei figli del defunto. In mancanza del coniuge, il primo grado è quello dato dai genitori e dai figli.

- □ <u>Nei casi di soli genitori viventi</u> è necessaria la manifestazione della volontà (congiunta o con atti separati) di entrambi, laddove siano in vita.
- □ Nel caso di concorrenza di genitori e di figli del defunto, trovandosi essi sullo stesso piano, è necessaria la manifestazione di volontà della maggioranza assoluta degli interessati. Nel caso che uno o più dei figli del defunto sia minore, si veda sotto.

Sussistono alcune situazioni da tenere ben presenti:

- condizione essenziale è che il defunto non abbia espresso per iscritto contrarietà alla cremazione;
- è prevalente la volontà del coniuge se in vita;
- se invece hanno titolo i parenti, occorre la volontà congiunta della maggioranza assoluta di quelli in grado più prossimo (esempi di maggioranza assoluta : decede un figlio da sposare: occorre la volontà scritta di entrambi i genitori, se viventi; decede un genitore vedovo/a con 3 figli: occorre la volontà scritta di almeno 2 figli ; decede un genitore vedovo/a con 3 figli e 1 genitore vivente : occorre la volontà scritta di almeno 3 tra figli e genitore)

CASI PARTICOLARI.

Dichiarazione del coniuge in stato di separazione. Se la sentenza di divorzio non è passata in giudicato, o se non si è perfezionato l'accordo di divorzio davanti all'Ufficiale dello stato civile o l'accordo di divorzio con la negoziazione assistita dagli avvocati, rispettivamente ai sensi degli artt. 6 e 12 del D.L. 12.09.2014, n. 132 convertito nella Legge 10.11.2014, n. 162 – vale a dire, se non esiste divorzio - è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.

Dichiarazione del coniuge il cui matrimonio venne contratto in seconde nozze. Ha facoltà esclusiva di esprimersi.

Dichiarazione di minore. Il minore non è legittimato a rendere le dichiarazioni di volontà concernenti la cremazione in quanto privo di capacità di agire (art. 2 del codice civile). Quando un minore si trovi nella condizione di soggetto tenuto alla manifestazione della volontà alla cremazione, tale volontà deve essere manifestata da chi ne ha la rappresentanza (art. 320 del codice civile), cioè dai genitori congiuntamente o da quello di essi che ne ha la rappresentanza genitoriale in via esclusiva (articoli 155, 317 e 317 bis dal codice civile) o del tutore (articoli 357 e seguenti del codice civile).

Dichiarazione di un interdetto. Se l'interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della capacità di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art. 424 del codice civile).

Se il defunto è minore: la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa da entrambi i genitori congiuntamente. Si ha espressione congiunta di volontà anche quando sia resa con atti separati.

Se il defunto è interdetto : la manifestazione di volontà alla cremazione deve essere espressa dal legale rappresentante, cioè dal tutore

ALTRI DOCUMENTI SEMPRE NECESSARI PER LA CREMAZIONE AL MOMENTO DEL DECESSO

- certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo dal quali risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- nei casi di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

AFFIDO DELL'URNA CINERARIA

SOGGETTO AFFIDATARIO DELL'URNA CINERARIA

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE URNE AFFIDATE AI FAMIGLIARI

L'urna contenente le ceneri, affidata ai famigliari, è consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune del Piemonte, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

DISPERSIONE DELLE CENERI

LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

- aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) in mare;
- e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

ESECUTORE METARIALE DELLA DISPERSIONE DELLE CENERI

Qualora il defunto non abbia individuato la persona incaricata della dispersione delle ceneri, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per disperdere le ceneri

I soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.